



Comune di Calceranica al Lago

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza del Municipio 1

C.A.P. 38050 - Tel 0461/723161

Cod. Fisc. 81001250224 P.IVA. 00837130228

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 20/2026 prot. n. 3509 di data 01.08.2026 recante "Misure per la riduzione del consumo di acqua potabile sul territorio comunale causa riduzione della portata della sorgente Slavazzi dell'acquedotto comunale". Modifica.

(ordinanza contingibile e urgente ex art. 62 c. 2 L.R. 3 maggio 2018, n. 2)

ORDINANZA N. 22/2026

IL VICE SINDACO

Preso atto:

-che è stata rilevata una riduzione della portata della sorgente Slavazzi dell'acquedotto a servizio del territorio comunale tale per cui non è garantito il ripristino del livello di riempimento delle vasche di accumulo in caso di consumi di acqua particolarmente elevati;

-che l'attuale situazione di siccità potrebbe aggravarsi stante le previsioni meteo che non prevedono nei prossimi 20 giorni adeguate precipitazioni per il recupero delle falde acquifere e che pertanto appare difficile ipotizzare che la portata della sorgente possa tornare alla normalità in tempi rapidi;

considerato che nella giornata di venerdì 31/07/2026 il cantiere comunale ha segnalato come la portata alla sorgente Slavazzi è diminuita a 5l/s portata che non riesce a garantire il livello di accumulo delle vasche atteso che il consumo attuale è con picchi di oltre 20l/s;

ravvisato che il picco di presenze sul territorio comunale previsto per il mese di agosto potrebbe comportare un ulteriore sostanziale incremento dei consumi di acqua potabile aumentando quindi la criticità della situazione;

considerata la contingibile e urgente necessità igienica e sanitaria di garantire la funzionalità dell'acquedotto comunale "Slavazzi" al fine di prevenire ed eliminare il grave pericolo rappresentato dal possibile esaurimento della disponibilità di acqua potabile in relazione all'elevato numero di persone presenti sul territorio;

vista l'ordinanza sindacale contingibile ed urgente n. 20/2026 prot. n. 3509 di data 01.08.2026 con cui vennero disposte misure per la riduzione del consumo di acqua potabile;

ritenuto, per le finalità di cui sopra, di procedere a modifica della predetta Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 20/2026 prot. n. 3509 di data 01.08.2026 limitatamente al punto 6) del dispositivo che è sostituito come segue:

- la chiusura delle fontane pubbliche e la riduzione al minimo delle docce pubbliche presenti sulle spiagge

ORDINA

fino al ripristino di una portata della sorgente dell'acquedotto comunale, a servizio del territorio sufficientemente adeguata, tale da garantire il normale ripristino del livello di riempimento delle vasche di accumulo e alla conseguente revoca della presente ordinanza, la modifica dell'Ordinanza sindacale contingibile e urgente n. 20/2026 prot. n. 3509 di data 01.08.2026, riportando di seguito le misure aggiornate in conseguenza dell'adozione del presente provvedimento, per la riduzione del consumo di acqua potabile, valevoli su tutto il territorio comunale:

- 1. divieto di utilizzare acqua potabile per l'irrigazione di fiori, piante, giardini, etc.;**
- 2. divieto di utilizzare acqua potabile per il lavaggio di veicoli, attrezzature, macchinari e utensili in genere;**
- 3. divieto di utilizzare acqua potabile per il riempimento di piscine, giochi d'acqua e altre strutture, anche precarie, destinate ad uso ludico o ricreativo;**
- 4. divieto di utilizzo di acqua per ogni impiego, non strettamente necessario ad uso potabile, igienico e/o sanitario;**
- 5. l'obbligo di contenere al minimo indispensabile ogni consumo d'acqua non essenziale, adottando comportamenti improntati al risparmio idrico;**
- 6. la chiusura delle fontane pubbliche e la riduzione al minimo delle docce pubbliche presenti sulle spiagge.**

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 300,00 ai sensi dell'art. 16 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 secondo le modalità previste dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

Gli Agenti della Polizia Locale e delle altre Forze dell'ordine in genere sono incaricati di curare l'applicazione e l'osservanza della presente ordinanza;

Ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro il termine di 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato, entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, N. 1199 o ricorso al Commissario del Governo per la Provincia di Trento entro 30 giorni.

IL VICE SINDACO
ing. Mattia Ferrari

